


Il Quadro Normativo, i Riferimenti Interpretativi e le FAQ del Piano di Transizione 5.0

Dott. Pietro Freddo

Credito d'imposta 5.0

Le risorse disponibili e l'arco temporale (*segue*)

Transizione digital&green delle imprese – Risorse 2024-2025




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Credito d'imposta 5.0

Le risorse disponibili e l'arco temporale (segue)

Transizione digital&green delle imprese – Orizzonte temporale




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Credito d'imposta 5.0

Investimenti agevolabili in sintesi

Transizione 5.0 – Progetto di innovazione



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



CORTELLAZZO&SOATTO

Padova, 04.12.2024

Credito d'imposta 5.0

Fonti normative e interpretative (segue)

- Art. 38 D.L. 19/2024 c.d. «PNRR 4» come modificato dal D.L. 39/2024 c.d. «Superbonus» e dal D.L. 60/2024 «Coesione»
- Decreto attuativo MIMIT/MEF del 24.07.2024
- Decreto Direttoriale MIMIT del 06.08.2024 - Termini e modalità presentazione domande al GSE
- Circolare operativa MIMIT/GSE del 16.08.2024 n. 25877
- Decreto Direttoriale MIMIT del 11.09.2024 - Presentazione comunicazioni al GSE di completamento dei progetti di innovazione
- FAQ GSE-MIMIT (74 risposte - ultimo aggiornamento 02.11.2024)

Credito d'imposta 5.0

Soggetti beneficiari, condizioni di ammissibilità, cause di esclusione

➤ beneficiari

- tutte le imprese, anche di nuova costituzione, residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito

➤ condizioni di ammissibilità

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
- corretto adempimento obblighi di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali dei lavoratori

➤ cause di esclusione

- imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, o procedura concorsuale
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2000
- **mancato rispetto del principio Do No Significant Harm – DNSH** (non arrecare un danno significativo all'ambiente)
- investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta/depurazione acque di scarico e rifiuti)

Credito d'imposta 5.0

Esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (segue)

- non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
- a) ad **attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle**, ad eccezione:
 - 1) di **attività e attivi di cui alla lettera b)** per i quali **l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile** per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili
 - 2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali (Regolamento UE 2013/167 e 2016/1628), per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno Stage V
 - b) ad **attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, **ad eccezione dei progetti di innovazione che:**
 - 1) **non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa**
 - 2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, **a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto.** Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile

Credito d'imposta 5.0

Esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (segue)

- non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
- c) ad **attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:**
 - 1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti **se il progetto di innovazione**, potendone fornire prova per ciascun bene, **sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione**
 - 2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti **se il progetto di innovazione**, potendone fornire prova per ciascun bene, **sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici**
- in entrambi i casi, l'eccezione si applica solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita**

Credito d'imposta 5.0

Esclusioni in forza del principio DNSH (art. 5 DM attuativo) (segue)

- non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
- d) ad **attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi** (Regolamento (UE) n. 1357/2014), e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, **ad eccezione dei progetti di innovazione che:**
- 1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto**
 - 2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**
 - 3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento** come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - 4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR)**

Credito d'imposta 5.0

Altre esclusioni dal beneficio.

- non si considerano ammissibili al beneficio (comma 2)
 - i progetti di investimento in **beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa** nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti **se:**
 - a) **l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente**
 - b) **sono previsti meccanismi**, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, **che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi**

Credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici: la ratio della norma

➤ l'agevolazione:

- mira a sostenere la **transizione energetica e digitale dei processi di produzione** verso un modello efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili
- è conseguita a seguito del completamento, nei tempi prestabiliti, di un **progetto di innovazione con investimento nei beni ammissibili** tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici**

della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, nel caso di investimenti in più di un processo produttivo = **riduzione non inferiore al 3%**

OPPURE

del **processo produttivo** interessato dall'investimento = **riduzione non inferiore al 5%**

- è determinata **in misura crescente in funzione della riduzione dei consumi energetici ottenuta**

Credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici: struttura produttiva vs processo produttivo

➤ struttura produttiva:

- «sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi» (art. 1, co. 1, lett. R, DM attuativo)

➤ processo produttivo:

- «insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)» (art. 1, co. 1, lett. T, DM attuativo)
- in caso di **processo produttivo costituito da più linee in parallelo** (medesimi input / output): il processo interessato è solo la parte oggetto d'investimento, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo (Circolare MIMIT par. 2.1)
- il processo interessato può coincidere con **un unico bene materiale** purché questo garantisca in autonomia la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo (Circolare MIMIT par. 2.1)

Credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici: la certificazione (art. 14 DM attuativo)

➤ certificazione e relazione tecnica :

- **soggetti abilitati al rilascio (valutatori indipendenti):**
 - a) Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato UNI CEI 11339
 - b) Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato UNI CEI 11352
 - c) ingegneri iscritti all'albo (sez. A e B), periti industriali iscritti all'albo (sez. "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione"), con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi
- **idonea copertura assicurativa:** i certificatori stipulano specifica polizza assicurativa responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici
- **certificazione EX ANTE:** attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti ammissibili
- **certificazione EX POST:** attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
- la certificazione, in forma di perizia asseverata, è inviata al GSE e la relazione di dettaglio è conservata in azienda ed esibita in caso di controlli, entrambe redatte su modelli predisposti dal GSE
- la certificazione contiene la determinazione del fabbisogno energetico e del dimensionamento dell'eventuale impianto di autoproduzione di energia

Credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici: prestazioni nella situazione ante intervento

- per le **imprese attive, costituite da più di 12 mesi**, le prestazioni sono calcolate:
 - con riferimento ai **consumi energetici registrati** («**misurazione diretta**») nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti in relazione alla struttura produttiva o al processo interessati
 - in assenza di dati registrati si procede a **stima tramite analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica** (schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso software, prove in situ, letteratura di settore, analisi di mercato)
 - con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una **normalizzazione** rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, attraverso l'individuazione di appositi indicatori di prestazione energetica specifici per settore
- per le **imprese di nuova costituzione, attive da meno di 6 mesi** (o che hanno variato sostanzialmente i prodotti/servizi resi da meno di 6 mesi), le prestazioni sono calcolate:
 - individuando uno **scenario controfattuale** = identificazione, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato UE – SEE nei cinque anni precedenti
 - determinando la **media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi** e sommandoli per tutti i componenti dello scenario controfattuale; la stima dei consumi si basa su **dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica**

Credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici: prestazioni nella situazione post intervento

- per tutte le imprese, le prestazioni sono calcolate:
 - **sulla base di una stima** dei consumi della struttura produttiva e/o del processo interessato successivamente alla realizzazione dell'intervento
 - la stima è determinata **tramite analisi dei carichi energetici che caratterizzano lo stato di progetto** e si dovrà basare su **dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica**
 - potrà essere valorizzata **anche mediante i risultati derivanti da una «misurazione diretta» della situazione post-intervento**, qualora disponibili (Circolare MIMIT)
 - l'algoritmo di calcolo dovrà consentire la determinazione dei risparmi energetici associati al progetto di innovazione (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP), dati dal confronto tra le prestazioni energetiche ante intervento e quelle post intervento

Credito d'imposta 5.0

Misura del beneficio e tetto di spesa (segue)

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno

Credito d'imposta 5.0

Misura del beneficio e tetto di spesa

- pluralità di progetti di investimento (art. 4, co. 5, DM attuativo)
 - sono **potenzialmente ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione** con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario
 - la norma prevede **un tetto di spesa agevolabile annuo pari a € 50 milioni** che opera per singolo progetto di innovazione e per contribuente
 - gli investimenti sono agevolabili entro il tetto di spesa annuo per ciascun soggetto beneficiario **in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione**, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo
 - **con riferimento alla medesima struttura produttiva si può avviare un solo progetto di innovazione agevolabile** (che può riguardare l'acquisto di beni inerenti a più processi produttivi), salvo che
 - gli ulteriori progetti siano già stati completati con l'attribuzione del credito di imposta utilizzabile in compensazione (art. 12, co. 7, DM attuativo)
- OPPURE*
- gli ulteriori progetti siano decaduti per mancato invio delle comunicazioni/integrazioni documentali (art. 12, co. 9, DM attuativo)

Credito d'imposta 5.0

Investimenti «trainanti»: beni Industria 4.0 (segue)

➤ requisiti (art. 6 DM attuativo):

- **beni materiali e immateriali nuovi Industria 4.0** (allegati A e B L. 232/2016) inclusi:
 - a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)
 - b) software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente agli Energy Dashboarding di cui alla lettera a)
- destinati a **strutture produttive ubicate in Italia**
- **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- tramite l'investimento complessivo si deve conseguire la **soglia minima di riduzione dei consumi energetici rilevante**
- si applicano le **esclusioni già previste per Industria 4.0**: veicoli art. 164, co. 1, TUIR; beni con % ammortamento < 6,5%, fabbricati/costruzioni; beni di categorie speciali ex allegato 3 Legge 208/2015: condutture per industria imbottigliamento; condutture e condotte dorsali settori gas/acqua/elettricità; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei completi di equipaggiamento

Credito d'imposta 5.0

Investimenti «trainanti»: beni Industria 4.0

➤ principali adempimenti

- **perizia tecnica asseverata**, redatta su appositi modelli predisposti dal GSE (art. 16 DM attuativo)
 - comprova le **caratteristiche tecniche Industria 4.0 dei beni e l'interconnessione** ed è rilasciata da ingegnere/perito industriale (nel settore agricolo anche da dottore agronomo/forestale o agrotecnico/perito agrario laureato), oppure dai certificatori «tecnici» con identici requisiti
 - facoltativa, ma raccomandata, per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, per i quali è prevista apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante
- **certificazione «contabile»** redatta su appositi modelli predisposti dal GSE (art. 17 DM attuativo)
 - attesta l'**effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa**
 - rilasciata dall'incaricato alla revisione legale o, in assenza, da revisore incaricato dal beneficiario, operante nel rispetto dei principi di indipendenza e dotato di idonee coperture assicurative
- perizia tecnica e certificazione contabile sono conservati in azienda ed esibiti in caso di controllo
- **conservazione della documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili **con espresso riferimento in fattura/DDT alla norma**; sul DDT non necessario se richiamato univocamente in fattura (MEF, interrog. parlamentare del 10/01/2024)
- **indicazione su fatture e altri documenti del codice identificativo alfanumerico univoco GSE** rilasciato dalla piattaforma informatica in sede di comunicazione (TR5-XXXXX)

Credito d'imposta 5.0

Investimenti «trainati»: beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (segue)

➤ requisiti (art. 7, DM attuativo)

- **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche «a distanza»** (disciplinato dall'art. 30, co. 1, lett. a) n. 2, D.Lgs. 199/2021) compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, tra cui i **moduli fotovoltaici** (disciplinati dall'art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), D.L. 181/2023:
 - a) moduli fotovoltaici prodotti in UE con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%
 - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti in UE con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (base per il bonus al 120%)
 - c) moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con efficienza di cella almeno pari al 24% (base per il bonus al 140%)
- **energia da fonti rinnovabili**: energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse, proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica, energia idraulica rinnovabile, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina (art. 1, co. 1, lett. i) DM attuativo)
- **spese agevolabili**: gruppi di generazione energia elettrica, trasformatori posti a monte dei POD della rete elettrica, misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, etc. (elenco di dettaglio nell'art. 7, co. 1, DM attuativo)

Credito d'imposta 5.0

Investimenti «trainati»: beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

➤ requisiti (art. 7, DM attuativo)

▪ **localizzazione degli investimenti:**

- sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva
- su particelle catastali differenti purché connessi alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva
- nella zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, in caso di «autoconsumo a distanza» ex art. 30, co. 1, lett. a), n. 2 D.Lgs. 199/2021

▪ **dimensionamento degli impianti di produzione:**

- di energia elettrica: determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva determinato nell'esercizio precedente all'avvio del progetto tramite le formule ex allegato 1 DM attuativo
- di energia termica: determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo

▪ **costi massimi ammissibili all'agevolazione:**

- acquisto impianti di produzione energia elettrica/termica da fonti rinnovabili: è calcolato in euro/kW secondo i parametri ex allegato 1 DM attuativo
- acquisto/installazione sistemi di accumulo/stoccaggio di energia elettrica prodotta: importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh

Credito d'imposta 5.0

Investimenti «trainati»: formazione del personale

➤ requisiti (art. 8, DM attuativo)

- spese finalizzate all'**acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica**, con svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi ex allegato 2 DM attuativo
- **limite di spesa e spese agevolabili:**
 - 10% degli investimenti effettuati nei beni Industria 4.0 e per l'autoproduzione di energia e, in ogni caso, fino a € 300.000
 - spese relative ai formatori; costi di esercizio relativi a formatori, personale dipendente e titolari di impresa partecipanti (viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento strumenti e attrezzature pro-quota); spese relativi a personale dipendente e titolari di impresa partecipanti; servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (costo aziendale per retribuzione); spese generali indirette pro-quota (elenco di dettaglio nell'art. 8, co. 4)
- **soggetti abilitati all'erogazione della formazione:** operatori qualificati esterni all'impresa (soggetti accreditati presso la Regione e fondi interprofessionali, Università, enti pubblici di ricerca, European Digital Innovation Hubs, Istituti Tecnologici Superiori, etc.; elenco di dettaglio nell'art. 8, co. 2)
- **modalità di erogazione della formazione:** percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con sostenimento di esame finale con attestazione del risultato conseguito

Credito d'imposta 5.0

Altre agevolazioni: spese di certificazione «tecnica» e «contabile»

➤ bonus certificazione «tecnica»:

- beneficiari: **imprese PMI**, secondo la nota definizione ex raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06.05.2003 e DM 18.04.2005
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a € 10.000**
- resta fermo il tetto di spesa ammissibile complessivo pari a € 50 milioni annuo

➤ bonus certificazione «contabile»:

- beneficiari: **imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti** (S.p.a. sempre obbligate; per le S.r.l. si vedano i parametri dimensionali ex art. 2477 c.c.)
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a € 5.000**
- resta fermo il tetto di spesa ammissibile complessivo pari a € 50 milioni annuo

Credito d'imposta 5.0

Progetto di innovazione: avvio e completamento

- avvio del progetto dal 01.01.2024 (art. 4, co. 3, DM attuativo):
 - data del **primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento**, ovvero, se anteriore, **qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento**

- completamento del progetto entro il 31.12.2025 (art. 4, co. 4, DM attuativo):
 - il credito d'imposta è subordinato al **completamento dell'intero progetto di innovazione**
 - il progetto è completato alla **data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone**:
 - **beni Industria 4.0**: rileva la data di **effettuazione degli investimenti ex art. 109, co. 1 e 2, TUIR** (consegna/spedizione per le cessioni di beni - ultimazione dell'opera per l'appalto); non rileva la data di **entrata in funzione del bene e di interconnessione**, che devono intervenire **entro il 28.02.2026** (termine per la comunicazione di completamento al GSE corredata dalla perizia)
 - **beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili**: rileva la data di **«fine lavori»** (installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici, ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, incluse le opere necessarie per gli apparati di misura e connessione alla rete); **l'«entrata in esercizio» dell'impianto deve avvenire entro 1 anno dalla data di completamento**
 - **spese di formazione**: data di **sostenimento dell'esame finale**

Credito d'imposta 5.0

Caratteristiche e modalità di utilizzo del credito d'imposta

➤ caratteristiche principali:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione orizzontale nel mod. F24 tramite i servizi telematici Agenzia Entrate, decorsi 10 giorni dall'invio dal GSE all'impresa "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione"** ex art. 12, co. 7 DM attuativo
- ai fini della compensazione orizzontale, non sono applicabili i limiti ordinari:
 - il limite generale di € 2.000.000 annui (art. 34, Legge 388/2000) e il limite di € 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU mod. REDDITI (art. 1, co. 53, L. 244/2007);
 - il divieto di compensazione in presenza di debiti superiori a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto (art. 31, DL 78/2010)
 - **sembra operare il nuovo divieto di compensazione in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo superiori a € 100.000 in vigore dal 01.07.2024 (art.37, co. 49-quinquies, D.L. 223/2006)**
 - anche in sede di fruizione bisogna dimostrare **il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi dei lavoratori e della normativa di sicurezza sul lavoro**
- **il bonus è utilizzabile, anche in un'unica soluzione, purché entro il 31.12.2025; l'importo non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali**
- **non può essere ceduto / trasferito** neanche all'interno del consolidato fiscale
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR

Credito d'imposta 5.0

Caratteristiche e modalità di utilizzo del credito d'imposta

- cumulabilità (art. 38, co. 18, D.L. 19/2024 e art. 11 DM attuativo):
 - in generale il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purché il cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità IRPEF/IRES/IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto
 - **NO CUMULO con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** (art. 16, D.L. 124/2023) e **nella ZLS** (art. 13 D.L. 60/2024)
 - **NO CUMULO con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali Industria 4.0** (art. 1, co. 1051 e ss. Legge 178/2020)
 - **SÌ CUMULO con l'agevolazione «Nuova Sabatini»** (FAQ MIMIT 13.05.2024 n. 9.10)
 - in analogia con il bonus Industria 4.0 dovrebbe risultare cumulabile con **altre agevolazioni di carattere non fiscale**, quali, a titolo esemplificativo, i «certificati bianchi» - TEE (cumulo ammesso con riduzione dei TEE al 50% ex art. 6, co. 2-bis, D.L. 124/2023)
 - **non costituisce «Aiuto di stato»** ai sensi della normativa UE in quanto misura generale e non selettiva (FAQ MIMIT 13.05.2024 n. 9.10; slides MIMIT luglio 2024)
 - considerata la fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse PNRR, **l'impresa beneficiaria deve assicurare l'assenza di «doppio finanziamento»** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 18 DM attuativo)

Credito d'imposta 5.0

Decadenza del credito d'imposta (art. 21 DM attuativo)

- cessione/delocalizzazione dei beni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento (c.d. «recapture» del credito)
- mancato mantenimento del livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento
- mancata entrata in esercizio dei beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di completamento della procedura GSE, oppure documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili (obbligo di comunicazione al GSE per dimostrare l'effettuazione degli ordini dei beni agevolati accettati dal venditore con pagamento di acconto almeno del 20% entro 30 giorni dalla prenotazione del credito)
- false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul «divieto di doppio finanziamento»
- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del credito d'imposta
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari
- altre violazioni/inadempimenti da cui consegua l'inesistenza o la non spettanza, anche parziale, del bonus


Credito d'imposta 5.0

«Recapture» del credito d'imposta

- Il «recapture» si verifica se, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento, il bene agevolato:
 - è ceduto a titolo oneroso oppure destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa
 - è destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto)
 - parimenti se non è esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni in leasing
- in caso di «recapture»:
 - il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il costo oggetto di «recapture»
 - il maggior credito compensato va riversato entro il termine del saldo delle imposte sui redditi per l'anno di «recapture», senza sanzioni ed interessi
- il «recapture» non si attiva purché si provveda alla sostituzione del bene ceduto / sostituito con un bene avente i medesimi requisiti

Credito d'imposta 5.0

Gli operatori coinvolti



Credito d'imposta 5.0

Fasi di un progetto di investimento transizione 5.0 (segue)

➤ pianificazione del progetto di innovazione:

- definizione del piano di investimenti e individuazione dei fornitori, inclusi advisor e certificatori
- *assessment* tecnico sulle «prestazioni energetiche» dell'impresa
- individuazione degli investimenti ammissibili al bonus fiscale, valutazione ex ante della relativa fattibilità e del beneficio potenzialmente ritraibile
- individuazione della capacità di «assorbimento» fiscale dell'impresa del bonus
- valutazione di eventuali ulteriori benefici non fiscali e verifica della cumulabilità
- definizione della pianificazione finanziaria con chiara tempistica dei flussi
- coinvolgimento di eventuali soggetti finanziatori interni o esterni in caso di fabbisogno
- definizione del cronoprogramma di avanzamento degli investimenti, adempimenti e comunicazioni
- gestione del progetto di innovazione WIP e avanzamento degli investimenti
- produzione delle certificazioni tecniche e contabile e della documentazione di riferimento
- gestione della procedura di comunicazione con la piattaforma GSE e conservazione organizzata della documentazione di riferimento
- attività di monitoraggio e mantenimento dei requisiti post completamento del progetto
- gestione di eventuali verifiche GSE/Agenzia Entrate ex ante o ex post



Credito d'imposta 5.0

Fasi di un progetto di investimento transizione 5.0 (segue)

➤ accesso al beneficio:

- l'impresa invia al GSE, tra i vari documenti previsti (8 da Circolare MIMIT):
 - la comunicazione preventiva concernente la descrizione e il costo del progetto di investimento
 - la certificazione «tecnica» rilasciata da un valutatore indipendente attestante ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti inclusi nel progetto
- il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza formale della documentazione e, salvo richieste di integrazioni, invia entro 5 giorni all'impresa «Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione» con indicazione del credito richiesto/prenotato oppure «Ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione di prenotazione»
- il GSE assicura il rispetto del limite delle risorse finanziarie stanziare tramite apposito scambio di informazioni con il MIMIT

➤ aggiornamento in merito all'avanzamento del progetto

- l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche, che includono la dimostrazione dell'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro 30 giorni dalla prenotazione a pena di decadenza
- Il GSE, salvo richieste di integrazioni, invia entro 5 giorni all'impresa «Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)» o «Ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)»

Credito d'imposta 5.0

Fasi di un progetto di investimento transizione 5.0

➤ conclusione del progetto di investimento

- l'impresa comunica a consuntivo al GSE entro il 28.02.2026 il completamento dell'investimento corredato, tra i vari documenti previsti (8 da Circolare MIMIT):
 - la certificazione «tecnica» resa da un valutatore indipendente attestante ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex ante
 - l'attestato comprovante il possesso della certificazione «contabile» e della perizia asseverata beni industria 4.0
- il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza formale della documentazione e, salvo richieste di integrazioni, invia entro 10 giorni all'impresa "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione" oppure "Ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione di completamento"
- Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare relativo al credito d'imposta maturato
- Il GSE si riserva di effettuare verifiche documentali e/o controlli tramite sopralluogo sin dalla fase di comunicazione preventiva in merito alla sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti e alla congruenza dei risparmi energetici certificati

Credito d'imposta 5.0

Fasi di un progetto di investimento transizione 5.0

➤ attività post completamento del progetto

- l'impresa effettua un monitoraggio continuo delle prestazioni e misurazioni ex post per assicurare il mantenimento dei requisiti di legge, quali tra l'altro:
 - il livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento
 - l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per l'intera durata del periodo di godimento del beneficio fiscale e in ogni caso, prudenzialmente, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento
 - l'entrata in esercizio dei beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento
- il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti di legge per la fruizione del beneficio, tramite verifiche documentali e *in situ*, e segnala i casi di fruizione del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti all'Agenzia Entrate, che a sua volta procede agli atti di recupero; nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (*segue*)

- 1.5 – investimenti con ordini/prenotazioni 2023: non sono ammissibili a Transizione 5.0
- 2.8 – plurimi progetti di innovazione riferiti alla stessa struttura produttiva: è possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati
- 2.9 – verifica del vincolo DNSH: dichiarazione sostitutiva di atto notorio riferita agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento e pertinenti check list
- 2.11 – misura dell'acconto: la soglia minima del 20% si calcola sul costo totale rispettivamente degli investimenti «trainanti» / «trainati»; non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (*segue*)

- 2.12 – interconnessione degli investimenti «trainanti»: non condiziona la data di completamento dell'investimento, è sufficiente che sia realizzata entro l'invio della comunicazione di completamento al GSE corredata dalla perizia (termine 28.02.2026)
- 2.13 – comunicazione di intervento già completato: si procede con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante; se la prenotazione è confermata, si procede direttamente all'invio della comunicazione ex post
- 2.14 – comunicazione in caso di beni destinati a cantieri temporanei o siti esterni all'impresa (ad es. pale gommate, piattaforme aeree o sistemi di movimentazione portuale): l'impresa potrà indicare i dati relativi all'ubicazione della propria sede legale

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 2.16 – misura dell'acconto in caso di acquisizione dei beni in leasing: sono sufficienti la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato
- 3.3 e 3.9 – impianti illuminazione e relativi sistemi di gestione: non sono ammissibili a Transizione 5.0, salvo, a determinate condizioni, gli impianti tecnici di servizio di attività non produttive (ad es. gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia)
- 3.5 – uso indiretto di combustibili fossili: è ammissibile a Transizione 5.0 un progetto che prevede utilizzo di vapore prodotto da centrale termica preesistente alimentata a gas
- 3.6 – macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili: non sono ammissibili a Transizione 5.0 neppure se impiegano combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 3.8 - investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente: non è obbligatorio vendere o dismettere il bene sostituito, ma è opportuna una gestione trasparente e accurata della documentazione, mantenendo un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la nuova destinazione
- 3.7 – veicoli agricoli e forestali: sono ammissibili a Transizione 5.0 se, oltre ai requisiti 4.0: 1) l'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; 2) solo nel caso di investimento sostitutivo; 3) la sostituzione deve consentire il passaggio da motori Stage I o precedenti a Stage V; 4) deve essere contestuale la dismissione del vecchio veicolo e l'acquisto del nuovo
- 3.10 - macchine agricole semoventi alimentate a combustibile fossile progettate per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche (mietitrebbie, falciatrici, raccogliatrici, vendemmiatrici): ammissibili a Transizione 5.0 alle stesse condizioni dei veicoli agricoli e forestali, anche se non omologate Reg. UE 167/2013, ma marcate CE «direttiva macchine» e destinate all'uso agricolo e/o forestale

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 4.6 – calcolo del risparmio energetico per imprese di nuova costituzione / investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi: si utilizza il metodo dello «scenario controfattuale»
- 4.7 – calcolo del risparmio energetico: è facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento – struttura produttiva o processo interessato dall'investimento – salvo il caso di investimenti in più di un processo produttivo afferenti alla stessa struttura; in tal caso il risparmio è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.
- 4.9 – calcolo del risparmio energetico in caso di acquisto di bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente: si confrontano l'indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con la media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 4.11 calcolo del risparmio energetico per i sistemi di «Power Quality»: si rapportano i consumi di energia elettrica sottostanti a tali sistemi in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) degli stessi
- 4.12 – calcolo del risparmio energetico in caso di 1) dismissione/sostituzione di una linea in funzione con una nuova, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva; oppure 2) spostamento con revamping di una linea all'interno di una diversa struttura produttiva: è possibile adottare il metodo dello «scenario controfattuale» o, in alternativa, confrontare l'indicatore di prestazione energetica della linea produttiva nuova/rinnovata con l'indicatore ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo
- 4.15 – calcolo del risparmio energetico per «società di locazione operativa»: il «noleggiante», che è il soggetto avente diritto all'agevolazione e che deve dimostrare l'ottenimento del risparmio, può verificare il risparmio stesso, in via opzionale, a livello di processo interno del noleggiante oppure dell'utilizzatore finale

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 4.16 – calcolo del risparmio energetico in caso di linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo: è consentito un approccio alternativo quando non è applicabile lo «scenario controfattuale» per beni comparabili, scomponendo la linea di produzione in componenti significativi, con uso di analisi di Pareto per identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali
- 5.2 – costi ammissibili effettivamente sostenuti differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati: se i costi sostenuti sono superiori a quelli preventivati, il credito d'imposta resta pari a quello prenotato, viceversa il credito sarà ricalcolato in riduzione
- 5.4 – ottenimento a consuntivo di una % di risparmio energetico inferiore rispetto alla prenotazione: il credito d'imposta è riconosciuto e ricalcolato di conseguenza, purché siano rispettate le soglie minime di risparmio energetico; se le soglie non sono rispettate, è possibile rinunciare a Transizione 5.0 e accedere al beneficio Industria 4.0

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 6.6 – acquisto/installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica: è ammissibile a Transizione 5.0 solo in caso di realizzazione *ex novo* di impianti di autoproduzione
- 6.7 – impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in caso di «autoconsumo a distanza»: 1) il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale; 2) l'impianto può essere interconnesso alla struttura produttiva con collegamento diretto non superiore a 10 chilometri, senza allacciamento di utenze diverse da quelle dell'impresa OPPURE l'impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l'energia prodotta dagli impianti ubicati presso edifici/siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato di cui all'allegato A.24 al Codice di rete italiano
- 6.8 – moduli fotovoltaici: nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico l'impresa deve dotarsi dell'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. «Factory Inspection Attestation») e dell'attestazione rilasciata dal produttore relativa ai requisiti di carattere territoriale e qualitativo e ai requisiti ISO

Credito d'imposta 5.0

FAQ GSE-MIMIT – ultimo aggiornamento 02.11.2024 (segue)

- 8.2 – aiuti di stato: l'incentivo Transizione 5.0 non si configura come un aiuto di stato
- 8.3 – «certificati bianchi»: l'incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con i «certificati bianchi», che però spettano in misura ridotta del 50%
- 8.5 – altre agevolazioni finanziate con risorse UE: è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con fondi quali, a titolo esemplificativo:
 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
 - Fondo sociale europeo + (FSE),
 - Fondo per la transizione giusta (JTF),
 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Credito d'imposta 5.0

Possibile evoluzione normativa: emendamento 8.14 Gelmetti al D.L. c.d. «Collegato Fiscale» n.155 del 19.10.2024 (segue)

- Alla data odierna l'emendamento è stato completamente riformulato eliminando i riferimenti al piano Transizione 5.0 e il D.L. «Collegato Fiscale» andrà approvato «a scatola chiusa» con voto di fiducia entro il 18.12.2024
- le modifiche previste al piano Transizione 5.0 potrebbero essere parzialmente recepite in apposito emendamento governativo alla Legge Finanziaria 2025
- principali novità contenute nell'emendamento Gelmetti:
 - riduzione degli scaglioni e incremento della % di beneficio per gli interventi «trainanti»
 - incremento della % di beneficio per gli interventi «trainati» (beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili)
 - cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, D.L. 124/2023)
 - modificazioni retroattive, da applicarsi anche a pratiche già avviate o concluse

Credito d'imposta 5.0

Possibile evoluzione normativa: emendamento 8.14 Gelmetti al D.L. c.d. «Collegato Fiscale» n.155 del 19.10.2024 (segue)

➤ riduzione degli scaglioni e incremento della % di beneficio per gli interventi «trainanti»

Investimento	Prima fascia Vecchie Aliquote	Prima fascia Nuove Aliquote	Seconda fascia Vecchie Aliquote	Seconda fascia Nuove Aliquote	Terza fascia Vecchie Aliquote	Terza fascia Nuove Aliquote
Fino a 2,5M	35%	50%	40%	55%	45%	60%
2,5M-10M	15%	50%	20%	55%	25%	60%
10M-50M	5%	15%	10%	20%	15%	25%

Credito d'imposta 5.0

Possibile evoluzione normativa: emendamento 8.14 Gelmetti al D.L. c.d. «Collegato Fiscale» n.155 del 19.10.2024 (segue)

- incremento della % di beneficio per gli interventi «trainati» (beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili)

Tipo di Impianto Fotovoltaico	Attuali Maggiorazioni	Nuove Maggiorazioni
Pannelli con efficienza $\geq 21,5\%$ prodotti in UE	100%	130%
Moduli con celle, efficienza $\geq 23,5\%$ prodotti in UE	120%	140%
Moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, efficienza $\geq 24,0\%$ prodotti in UE	140%	150%

Credito d'imposta 5.0

Possibile evoluzione normativa: emendamenti Casasco 74.020 e 74.021 alla Legge Finanziaria 2025 (segue)

- Secondo le notizie disponibili alla data odierna 04.12.2024, le modifiche previste al piano Transizione 5.0 potrebbero essere parzialmente recepite in apposito emendamento governativo alla Legge Finanziaria 2025

- principali novità contenute negli emendamenti Casasco:
 - proroga del piano Transizione 5.0: fino al 30/06/2026 per ultimare i progetti di innovazione
 - retroattività ad investimenti antecedenti: beneficio Transizione 5.0 anche per gli investimenti avviati con ordine 2023 con beneficio Industria 4.0 ma consegnati dall'01.01.2024
 - processi produttivi: possibilità per le imprese di effettuare investimenti in più processi produttivi senza doversi riferire obbligatoriamente all'intera struttura produttiva per il calcolo del risparmio energetico
 - autocertificazione dell'autoconsumo per i beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
 - combustibili fossili: eccezione al vincolo DNSH per i progetti che ne riducano l'utilizzo e l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi
 - cumulabilità del beneficio Transizione 5.0 con il credito d'imposta Industria 4.0 e con i c.d. «certificati bianchi»



Pietro Freddo



DOTTORE COMMERCIALISTA
PARTNER

049 8237311 

freddo@cortellazzo-soatto.it 



CORTELLAZZO&SOATTO

Grazie.



CORTELLAZZO&SOATTO

Padova, 04.12.2024

ACBMember

MEMBER
INPACT
INTERNATIONAL ALLIANCE OF
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

Lawpact